

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ANIMA LIEVE

Art. 1. E' costituita Associazione Culturale ANIMA LIEVE, una libera Associazione di fatto, apolitica ed egualitaria, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonchè del presente statuto. L'Associazione ha sede a Deruta (PG), loc. San Nicolò di Celle, Via Don Pietro Tebaldi 26.

Art. 2. L'Associazione Culturale ANIMA LIEVE, nasce dal desiderio di condividere in una comunità gli obiettivi sociali per il conseguimento della coesione e dell'integrazione che si intenderà raggiungere attraverso il sostegno, la promozione e la compartecipazione ad iniziative di particolare rilievo sul versante della solidarietà sociale.

Un obiettivo culturale di appropriazione e di valorizzazione del patrimonio locale, nonché di rinnovo e rafforzamento dell'identità locale da realizzarsi attraverso il sostegno e la promozione di iniziative che si leghino alla tradizione ed alla storia del luogo.

Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di strumenti e strutture idonei e potrà altresì svolgere saltuariamente attività commerciale. Tutti i soci potranno concorrere, a livello personale, salvo loro rinuncia volontaria, alla realizzazione di tutte le iniziative che l'Associazione intenderà perseguire.

Art. 3. L'associazione culturale ANIMA LIEVE è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali:

- ◆ soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Ne fanno parte i soci fondatori;
- ◆ soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico all'attività dell'associazione. Hanno carattere temporaneo e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- ◆ soci emeriti: persone o enti che intendono contribuire allo sviluppo della vita associativa in modo determinante mediante aiuto economico, fattuale e organizzativo. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 4. L'ammissione di un nuovo socio emerito od ordinario passa attraverso domanda scritta consegnata al segretario dell'associazione. Il passaggio tra socio ordinario e socio emerito se non fatto all'inizio dell'anno associativo passa anche esso tramite richiesta scritta al segretario.

Art. 5. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo può intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. Qualora venissero a mancare anche una delle tre prerogative del socio emerito il consiglio può, valutando il caso, prendere provvedimenti in merito. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni.

Art. 6. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: contributi e finanziamenti; donazioni e lasciti; rimborsi; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di

associazione annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni di danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8. L'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di marzo. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 9. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 10. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o ad almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene tramite affissione all'Albo da effettuare almeno 15 gg. prima della data stabilita per la prima convocazione e deve indicare luogo, data, ora e ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci in regola con il pagamento delle quote, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci, in regola con il pagamento della quote, e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La validità delle delibere in assemblea straordinaria è data dal voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima purché a distanza di almeno un'ora da quest'ultima. Le delibere assembleari vengono verbalizzate dal segretario e conservate presso la sede sociale.

Art. 11. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo e ne fissa il numero dei membri, approva i bilanci preventivi e consuntivi, approva il regolamento interno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta assembleare elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12. Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri.

A tali cariche possono accedere solo soci emeriti e soci ordinari. È prevista una riserva di 1/3 dei membri ai soci fondatori.

Art. 13. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Culturale ANIMA LIEVE. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da: il Presidente; da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante affissione all'Albo almeno una settimana prima della data di convocazione indicando luogo, data, ora e ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: eleggere al proprio interno il Presidente, Segretario e Tesoriere; predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate

relative all'esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da conservare presso la sede dell'Associazione.

Art. 14. Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. È Rieleggibile.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 15. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 16. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie autorizzate dal Presidente e regolarmente documentate.

Art. 17. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.